



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio
dell'Unione Valdera n° 7 del 30/03/2026*

*In vigore dal
28/04/2026*

**REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO
A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO**

INDICE:

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 - FINALITA' E PROGETTO D'AIUTO**
- Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**
- Art. 4 – DESTINATARI**
- Art. 5 - REQUISITI D'ACCESSO**
- Art. 6 - COMMISSIONI DI ASSISTENZA SOCIALE**
- Art. 7 – MODALITA' D'ACCESSO**
- Art. 8 – INFORMAZIONE AI CITTADINI**
- Art. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE**
- Art. 10 - MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI**

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, secondo i principi di non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente, l'erogazione di benefici economici a persone e famiglie.

Possono essere attivati interventi di sostegno sotto forma di contributi di carattere ordinario, straordinario ed urgente, interventi di supporto al reddito, alternativi all'erogazione di benefici economici e consistenti in buoni spesa o sanitari, esenzioni o compartecipazioni al pagamento dei servizi scolastici o altri eventuali servizi dell'Unione Valdera.

La titolarità degli interventi è dell'Unione Valdera, la scelta discrezionale è delle commissioni di assistenza sociale.

Il Regolamento considera e si integra con il più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di solidarietà e lavoro di rete.

Art. 2 FINALITÀ' E PROGETTO D'AIUTO

Gli interventi di supporto al reddito hanno carattere temporaneo e mirano a contribuire al perseguimento delle seguenti finalità prioritarie:

- Contrastare la povertà attraverso percorsi personalizzati laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari (come alimentazione, alloggio ecc.);
- Sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita;
- Contrastare le molteplici forme di disagio sociale;
- Accompagnare le persone fragili in un percorso finalizzato al raggiungimento dell'auto-sufficienza e al miglioramento della propria condizione personale;

L'intervento di carattere economico si affianca alle altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o del cittadino/persona che consentono il superamento degli stati di difficoltà nell'ambito di un progetto definito consensualmente con il Servizio Sociale Territoriale.

A fronte di particolari situazioni di complessità, al fine di definire le azioni che concorrono alla costruzione del progetto, possono essere organizzati momenti interdisciplinari tra i soggetti che a diverso titolo interagiscono con la persona.

Si prescinde dalla necessità di predisporre il progetto assistenziale e la relativa istruttoria formale della pratica nei casi di interventi di assistenza economica riferiti a situazioni d'urgenza di persone che si trovino di passaggio nel territorio della Valdera o nei casi di erogazione di contributi economici di modesto importo.

Art. 3 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi di supporto possono consistere in:

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

- Contributi ordinari
- Contributi straordinari
- Contributi urgenti
- Buoni spesa alimentari
- Buoni spesa sanitari
- Esenzione o compartecipazione al pagamento di servizi scolastici o altri eventuali servizi dell'Unione Valdera

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Il **contributo ordinario**, una misura di supporto economico che ha carattere continuativo e può essere concesso per un arco temporale medio/lungo. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il periodo massimo di concessione non può superare l'anno e non può essere rinnovato se non previa verifica della permanenza dello stato di bisogno e dettagliata proposta del servizio sociale che evidenzia le motivazioni che hanno impedito il superamento dello stesso.

Il **contributo straordinario**, beneficio economico a carattere occasionale, "una tantum", è concesso in presenza di un fatto/avvenimento imprevisto o eccezionale documentato e accertato al quale la persona o la famiglia non possa fare fronte con le proprie disponibilità economiche e per il quale si rende necessario un intervento economico di sostegno.

Il **contributo urgente**, consiste in un aiuto eccezionale, non differibile o procrastinabile, che viene valutato e concesso, con apposita commissione, in presenza di situazioni particolarmente gravi che possano essere lesive della dignità umana. In tal caso l'Unione emette tempestivamente il provvedimento straordinario considerando i tempi tecnici necessari per l'adempimento amministrativo.

I **buoni alimentari** sono contributi economici per acquistare alimenti e beni di prima necessità, spendibili presso gli esercenti del territorio della Valdera, non possono essere ceduti a terzi, non danno luogo a resto in denaro, non consentono l'acquisto di alcolici, profumi.

I **buoni spesa sanitari** sono contributi economici utilizzabili per:

- il pagamento del ticket sanitario per visite specialistiche, analisi di laboratorio e prestazioni di diagnostica strumentale effettuate presso l'ASL 5 e l'Azienda Ospedaliera Pisana
- l'acquisto di farmaci o presidi sanitari non dispensati dal SSN, dietro presentazione di prescrizione medica, presso le farmacie ubicate nel territorio della Valdera.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un solo buono sanitario nell'arco dell'anno, salvo ricorrano gravi situazioni di salute documentate e previa valutazione della Commissione tecnica di assistenza sociale.

I buoni sanitari sono di importo variabile a seconda della composizione del nucleo familiare, come di seguito specificato:

n. componenti del nucleo familiare	Importo concesso
1	€ 75,00
2	€ 100,00

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

3	€ 125,00
4	€ 150,00
≥ 5	€ 175,00
Per ogni persona ultrasessantacinquenne presente nel nucleo	€ 50,00 aggiuntivi

Rimangono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dall'Unione in forza di disposizioni specifiche.

Nel caso di accertato utilizzo improprio dei benefici di cui al presente articolo si ha l'immediata sospensione del progetto assistenziale che la Commissione potrà eventualmente rivalutare con nuove modalità e impegni reciproci.

Art. 4 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi:

- I cittadini residenti nel territorio dell'Unione Valdera.
- Le persone presenti sul territorio dell'Unione Valdera e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
 - b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all' articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);
 - c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , da ultimo modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 . di cui il decreto legislativo n. 25 del 28 Gennaio 2008 e Decreto Legge 21 ottobre 2020 n. 130 (disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale) e successive modifiche.
 - d) minori, di qualsiasi nazionalità e comunque presenti sul territorio dell'Unione Valdera;
 - e) tutte le persone dimoranti nel territorio dell'Unione Valdera bisognose di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art . 5 REQUISITI D'ACCESSO

Per accedere ai benefici del presente regolamento occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso di attestazione ISEE valida, priva di omissioni o difformità e anagraficamente conforme, o della DSU aggiornata anagraficamente, alla data della presentazione della domanda;
- Avere un ISEE ordinario o corrente inferiore o pari a € 11.000;
- Avere un patrimonio mobiliare inferiore o pari a € 5.000,00;
- Aderire e collaborare all'attuazione del progetto personalizzato concordato con il Servizio Sociale;
- Presentarsi alle verifiche periodiche con l'Assistente Sociale;
- Essere in uno stato di bisogno valutato dall'Assistente Sociale e/o dall'equipe multidisciplinare territorialmente competente, avvalendosi delle seguenti condizioni
 - il carico familiare
 - la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la tossicodipendenza, ecc.
 - il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura
 - le risorse a disposizione della persona (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti persone, compresi i redditi esenti)
 - la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
 - il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita
 - i carichi di cura

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione o la negazione di un beneficio economico, poiché sempre subordinata al progetto personalizzato di intervento.

Il riconoscimento di una misura di aiuto è sempre subordinata alla disponibilità delle risorse di bilancio da parte dell'Ente competente.

Art. 6 COMMISSIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

Sono istituite con il presente Regolamento le Commissioni di Assistenza Sociale che sono così composte:

- Il Referente del Comune, o suo delegato, in funzione di Presidente;
- Un dipendente del Comune facente parte dell'Ufficio Sociale;
- L'assistente sociale di riferimento;

Il nominativo del referente comunale dovrà essere comunicato all'ufficio sociale dell'Unione Valdera entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Successive variazioni di referenti dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio di cui sopra.

Le Commissioni di Assistenza Sociale hanno le seguenti funzioni:

- verificare la fattibilità del progetto d'aiuto in relazione all'organizzazione territoriale dei servizi
- verificare l'assenza dei motivi di esclusione e/o di altri elementi ostativi come espressamente indicati nel presente regolamento,
- decidere in merito alle proposte di intervento;

- redigere il conseguente apposito verbale, debitamente sottoscritto dai presenti.

Il Presidente ha il compito di convocare la Commissione di Assistenza Sociale possibilmente ogni mese.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti effettivi, di cui un assistente sociale.

In seguito alla predisposizione del progetto personalizzato, l'Assistente sociale farà una proposta alla commissione di assistenza sociale comunale.

Il verbale della commissione viene trasmesso dal dipendente del Comune membro di Commissione al Responsabile dell'Unione per l'adozione del provvedimento definitivo di erogazione.

Dopo ogni riunione della Commissione di Assistenza Sociale copia del verbale rimane presso gli uffici comunali e all'Unione Valdera, secondo modalità e strumenti vigenti al momento dello svolgimento della procedura (paragrafo che era all'art. 10 ma più attinente con questo articolo).

Art. 7 – MODALITÀ' D'ACCESSO

L'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento avviene mediante la compilazione e la presentazione della domanda agli uffici territoriali competenti, anche con il supporto delle figure coinvolte nel procedimento, secondo le modalità vigenti al momento della presentazione.

La domanda di accesso, redatta sull'apposita modulistica e/o tramite il gestionale vigente al momento della presentazione, deve essere compilata dall'interessato o da un suo delegato e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve contenere tutta la documentazione e le dichiarazioni indicate come obbligatorie.

Al fine di garantire la certezza delle comunicazioni, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere consapevole dell'obbligo di **attivare tempestivamente l'app IO** e di mantenerla costantemente aggiornata, nonché del fatto che, in mancanza, potrebbe non ricevere comunicazioni relative al beneficio richiesto.

Per accedere ai benefici è necessaria la presa in carico da parte del servizio sociale territoriale.

- Nel caso di utenti già in carico al servizio, la domanda deve essere presentata successivamente a un colloquio con i Servizi Sociali Professionali.
- In caso di primo accesso, il richiedente può rivolgersi al segretariato sociale del Comune di residenza; sarà cura dell'assistente sociale contattarlo per fissare un colloquio finalizzato all'eventuale presa in carico.

Il procedimento si conclude entro un termine massimo di **60 giorni** dalla data di protocollazione della domanda.

Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, gli uffici comunali potranno richiedere integrazioni, che dovranno essere fornite entro **30 giorni**. In tal caso, i termini del

procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso inutilmente tale termine, salvo comprovati casi di oggettiva difficoltà nel reperimento dei documenti, la domanda potrà essere respinta e archiviata.

Art. 8 – INFORMAZIONE AI CITTADINI

I cittadini sono informati sui diritti di cittadinanza sociale e sulla rete dei servizi, nonché sulla vigente disciplina per la tutela della privacy ed in particolare:

- delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali,
- del fatto che il rifiuto del loro conferimento comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto,
- dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione,
- delle generalità del servizio e dell'operatore titolare del trattamento dei dati.

Le decisioni adottate dalla Commissione verranno comunicate dall'Unione Valdera ai richiedenti per il tramite dell'App IO, e-mail o messaggi sms personali ai recapiti indicati in domanda.

Art. 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE O REVOCA

Costituiscono motivi di esclusione o revoca qualora non ricorrano estremi di urgenza e qualora non vi siano valutazioni diverse da parte della commissione:

- a) Isee superiore alla soglia di accesso definita all'art.5;
- b) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad € 5.000,00;
- c) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi;
- d) mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- f) Presenza di altri contributi statali, regionali, dell'Unione Valdera e/o di qualunque altro ente, a titolo di sostegno economico relativi allo stesso periodo temporale.

Art. 10 MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche sulla situazione socio-economica del nucleo familiare, anche avvalendosi di altri organismi competenti. A tal fine, in presenza di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, potranno essere acquisiti dati e informazioni ritenuti utili, anche per il tramite di consultazione di banche dati pubbliche e/o private, nonché mediante accertamenti sul tenore di vita.

Qualora emerga una sostanziale difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Unione procederà alla dichiarazione di decadenza dai benefici concessi e all'avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Nei casi di illeciti di particolare gravità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.